



**POLIZZA CONVENZIONE FURTO  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM  
S.p.A.**

PUNTO 1 – PREMESSA

Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.  
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia  
P.I. 00213810112

( in seguito denominata Assicurato/Contraente)  
che agisce per sè e per conto delle Società Controllate e/o Collegate  
del Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto  
l'assicurazione contro i danni da:

FURTO – RAPINA – ESTORSIONE E ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE

di tutti i beni mobili ed immobili attinenti le attività svolte dall'Assicurato  
ed indicate nei certificati di assicurazione allegati, sia di proprietà  
dell'Assicurato stesso – in suo o in possesso di terzi, sia di proprietà di terzi  
– e di cui l'Assicurato abbia l'uso o il possesso ovunque ubicati  
nell'ambito del territorio nazionale.

#### PUNTO 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

#### PUNTO 3 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione con le varianti e le deroghe riportate nelle condizioni particolari della polizza convenzione stessa.

#### PUNTO 4 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Per ogni singola Società da assicurare la garanzia viene prestata mediante l'emissione da parte della Società delegataria di apposito "Certificato di Assicurazione" riportante i seguenti dati:

- numero progressivo del certificato
- ragione sociale dell'Assicurato
- domicilio
- decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- attività esercitata
- il capitale assicurato partitamente suddiviso con relativo sviluppo del premio
- eventuali condizioni particolari, franchigie e limiti di risarcimento
- eventuale vincolo

Tale certificato forma parte integrante della presente polizza convenzione. Le modifiche ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di Assicurazione" potrà attuarsi solo mediante emissione di apposito atto di variazione al certificato stesso.

#### PUNTO 5 – DURATA DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che la decorrenza e la scadenza delle singole assicurazioni risulterà nei singoli certificati, la cui durata non potrà superare quella della polizza convenzione stessa. Le variazioni e le sostituzioni dei Certificati di Assicurazione" potranno decorrere dalle ore 24 di qualunque giorno dell'anno.

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

### **ASSICURATO**

persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

il contratto di assicurazione.

### **POLIZZA**

il documento che prova l'assicurazione.

### **SOCIETA'**

l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

### **BROKER**

il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

### **PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **RISCHIO**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **SINISTRO**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **INDENNIZZO**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **VALORI**

denaro (ad esempio valuta italiana ed estera, in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, preziosi in genere,

perle, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia responsabile.

### **BENI MOBILIARI / CONTENUTO IN GENERE**

Per Beni mobiliari/contenuto in genere si intendono a titolo esemplificativo e non limitativo tutte le merci e materie prime in genere, prodotti semilavorati e finiti compresi esplodenti ed infiammabili, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, impianti, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, telefax e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche ricetrasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese; si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A, compresi cicli, motocicli, tosaerba, falciatrici, motofalciatrici e tutti i beni simili, nulla escluso ed eccettuato.

Sono poi compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere sempreché non garantiti con specifici contratti.

Sono inoltre compresi : archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere; cose di terzi in genere, compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti, divise ed effetti personali di normale uso dei dipendenti e lavoratori ad altro titolo, degenti, accompagnatori e visitatori.

Sono inoltre comprese le derrate alimentari.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono

coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contatto.

**OPERE D'ARTE / BENI ARTISTICI / COLLEZIONI / RACCOLTE.**

Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, ceramiche, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito Euro 30.000,00=.

Si precisa che la perdita di un oggetto facente parte di una raccolta o di una collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

## **DIPENDENTI**

le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato e/o coordinato-continuativo, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati, i collaboratori, i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea
- gli amministratori
- stagisti, studenti-ospiti
- lavoratori interinali
- le guardie giurate addette alla sorveglianza dei luoghi e/o del contenuto
- i dipendenti di imprese terze per i quali l'Assicurato svolge servizi

## **LOCALI**

qualsiasi, fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato in tutto o in parte dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.

## **FURTO**

il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori e/o i beni assicurati:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

## **RAPINA**

il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

## **ESTORSIONE**

il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. La consegna delle cose assicurate deve avvenire all'interno dei locali descritti in polizza.

## **MEZZI DI CUSTODIA**

armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

## **MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.

Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti".



## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### **ART.1 - RISCHI ASSICURATI**

La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi per:

#### **Furto**

##### **Furto con destrezza**

furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso. Tale garanzia viene prestata, a P.R.A. e sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati assicurativi nel paragrafo "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"

##### **Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti**

la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### **Rapina**

#### **Estorsione**

##### **Garanzia portavalori**

Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati, anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dipendente addetta mentre detiene i valori durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni.

#### Modalità dei trasporti:

a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- fino a Euro 35.000,00= da almeno un dipendente a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 35.000,00 = e fino a Euro 56.000,00= da due dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 56.000,00= da due dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;

b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla presente garanzia, in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato, impregiudicato il diritto all'indennizzo e la limitazione prevista nella relativa partita.

c) Si precisa che, relativamente alle modalità previste per il trasporto dei valori sopra elencate non si terrà conto, nel calcolo dello scaglione, del valore di assegni e/o titoli non esigibili e/o non trasferibili.

#### **Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici**

si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

#### **Danni ai valori**

sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

#### **Assicurazione Uffici e locali**

limitatamente agli uffici ed ai locali durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate (dipendenti, guardie giurate o simili). Tale garanzia viene prestata, a P.R.A. e sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati assicurativi nel paragrafo "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"

### **Enti all'aperto**

S'intendono assicurati anche all'aperto, purché riposti in aree recintate, tutti gli enti di proprietà e non dell'Assicurato così come classificati alla voce "Beni mobiliari-contenuto in genere" nelle "Definizioni" di polizza, con l'esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche ricetrasmettenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, nonché mobilio e arredi in genere, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria in genere, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere; fotocopiatrici telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori; impianti portatili di riscaldamento e di condizionamento; s'intendono esclusi anche i valori e le opere d'arte.

Le derrate alimentari e gli altri beni s'intendono in copertura purché solo temporaneamente all'aperto in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata.

Tale garanzia viene prestata, a P.R.A. e sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati assicurativi nel paragrafo "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"

### **Guasti cagionati dai ladri**

L'assicurazione comprende:

- i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte e comprese recinzioni e cancellate costruite in qualsiasi materiale, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti

vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati;

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati.

### **Archivi di documenti e registri**

I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Tale garanzia viene prestata, a P.R.A. e sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati assicurativi nel paragrafo "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

### **Spese ammortamento titoli**

Sono indennizzabili le spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli. Tale garanzia viene prestata, a P.R.A. e sino alla concorrenza della somma indicata nei singoli certificati assicurativi nel paragrafo "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

## **ART.2 - RISCHI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati e/o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo/colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalla garanzia "Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti");
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalla garanzia "Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti");
  - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti,
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.



### **ART.3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

#### **Dichiarazioni inesatte del Contraente**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della presente clausola sono equiparati al Contraente/Assicurato i suoi Amministratori, Dirigenti, Impiegati e Dipendenti in genere, nonché le persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

#### **Danni precedenti**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocata dalla Società come motivo di reiezione di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

### **ART.4 - DIMINUZIONI DEL RISCHIO E/O DEI VALORI**

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, alla scadenza del contratto.

### **ART.5 - COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed/i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **ART.6 - FORMA DI ASSICURAZIONE**

##### **Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

#### **ART.7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **Assicurazione presso diversi Assicuratori**

se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

### **Durata dell'Assicurazione**

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

### **Oneri fiscali**

gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dei Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Modifiche dell'assicurazione**

le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Broker incaricato**

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. - Genova, via Albaro, 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione di Acam S.p.A..

Acam S.p.A. e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche



per il tramite del suddetto broker.

Il compenso del Broker è a carico della/delle Società aggiudicataria/aggiudicatarie nella misura del 10% Premio pagato (imposte escluse).

### **Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Foro competente**

il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicato il domicilio del Contraente.

### **Rinvio alle norme di legge**

per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere

processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si da e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### Obblighi in caso di sinistro

in caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) dare avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanta le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

### **Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile ai termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

### **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, e fino al novantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, essa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

### **Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

### **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Mandato dei periti**

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo, di luogo e sulle modalità del

sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate,

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni mobiliari/contenuto: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.

c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

d) per i danni alle opere d'arte:

- In caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del

sinistro.

- In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

### **Titoli di credito**

per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Pagamento dell'indennizzo**

verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".

### **Recupero delle cose assicurate**

se le cose rubate venissero recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà

alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Andamento tecnico del contratto- Informativa sui sinistri**

La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CERTIFICATO n. 01 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: ACAM S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE

- a) impianto e gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione e depurazione dell'acqua per usi multipli;
- b) controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio
- c) servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, nonché smaltimento dei fanghi residui;
- d) gestione del sistema fognario;
- e) servizio di distribuzione del gas;
- f) produzione e distribuzione di energia elettrica nonché progettazione e costruzione dei relativi impianti;
- g) servizio di spazzamento, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e smaltimento, compresa la gestione dell'area di stoccaggio di monte Montada, che potrà essere effettuata anche a mezzo di società controllata;
- h) servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione prestato a comuni convenzionati.



Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

**Somme Assicurate – Franchigie e/o scoperti**

<b>Partita Assicurata</b>	<b>Somma Assicurata</b>	<b>Franchigie e/o scoperti</b>	<b>Tassi lordi</b>	<b>Premi Lordi</b>
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 60.000,00	10% max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00		
Trasporto Valori	€ 10.000,00	10% min. € 500,00		

\* per la garanzia Furto in caso di mezzi di chiusura insufficienti lo scoperto viene elevato al 20% con il max di € 5.000,00

**Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**

(per altre garanzie sempre operanti)

<b>Partita Assicurata</b>	<b>Franchigia e/o scoperto</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 3.000,00
Uffici locali	€ 500,00	€ 10.000,00
Enti all'aperto	€ 2.500,00	€ 10.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	10% min. € 500,00	€ 10.000,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	10% max. € 1.000,00	€ 40.000,00
Ricostruzioni archivi, documenti e registri	€ 300,00	€ 3.000,00
Spese ammortamento titoli	€ 500,00	€ 15.000,00

CERTIFICATO n. O2 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: IN.TE.GRA. S.r.l.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) lettura e sostituzioni di contatori;
- b) programmazione EDP
- c) realizzazione e distribuzione di cartografie di reti
- d) lettura contatori ENEL e sostituzione svolta dall'azienda in ATI con  
l'ACAM S.p.A.
- e) L. 46/90 Lett. ABCDEFG
- f) servizi amministrativi, progettazione, marketing
- g) vendita al dettaglio di materiale elettrico

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali,  
collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Franchigie e/o scoperti				
Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 5.000,00	10% min € 250,00 max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 2.500,00	€ 250,00		
Trasporto Valori	€ 5.000,00	€ 500,00		

\* per la garanzia Furto in caso di mezzi di chiusura insufficienti scoperto 20% min.

€ 500,00 max € 2.500,00

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo (per altre garanzie sempre operanti)		
Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 300,00	€ 1.500,00
Uffici locali	€ 300,00	€ 2.500,00
Enti all'aperto	€ 500,00	€ 2.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	€ 500,00	€ 1.500,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	€ 300,00	€ 3.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 150,00	€ 1.500,00
Spese ammortamento titoli	€ 150,00	€ 1.500,00

CERTIFICATO n. O3 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: ACAM AMBIENTE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) servizi di climatizzazione
- b) manutenzione di strutture ad uso pubblico;
- c) servizi di pulizia e spurgo di pozzi neri;
- d) ricerche di mercato ed ogni altro servizio strumentale di supporto alle Imprese associate
- e) produzione e distribuzione di energia e calore
- f) intermediazione e commercio di rifiuti
- g) manutenzione di strutture ad uso pubblico e aree verdi;
- h) gestione ciclo integrale dei rifiuti
- i) autotrasporti conto terzi
- j) servizio di spazzamento, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e smaltimento, compresa la gestione dell'area di stoccaggio di monte Montada, che potrà essere effettuata anche a mezzo di società controllata;

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Somme Assicurate – Franchigie e/o scoperti
--

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 20.000,00	10% min. € 250,00 max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00		
Trasporto Valori	€ 5.000,00	10% min. € 500,00		

\* per la garanzia Furto in caso di mezzi di chiusura insufficienti scoperto 20% min. € 500,00 max € 3.000,00

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo (per altre garanzie sempre operanti)
---

Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 2.500,00
Uffici locali	€ 500,00	€ 8.000,00
Enti all'aperto	€ 2.000,00	€ 5.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	€ 300,00	€ 10.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 300,00	€ 3.000,00
Spese ammortamento titoli	€ 300,00	€ 5.000,00

CERTIFICATO n. O4 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: ACAM ACQUE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione del ciclo idrico integrato;
- b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico
- c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso urbano

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

### Somme Assicurate – Franchigie e/o scoperti

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 15.000,00	10% min. € 250,00 max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00		
Trasporto Valori	€ 5.000,00	10% min. € 500,00		

\* In caso di mezzi di chiusura insufficienti scoperto 20% min. € 500,00 max € 3.000,00

### Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

(per altre garanzie sempre operanti)

Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 2.500,00
Uffici locali	€ 500,00	€ 8.000,00
Enti all'aperto	€ 2.000,00	€ 5.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	€ 300,00	€ 10.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 300,00	€ 3.000,00
Spese ammortamento titoli	€ 300,00	€ 5.000,00



CERTIFICATO n. O5 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: ACAM GAS S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) gestione in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero del servizio gas;
- b) importazione, coltivazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione del gas per qualsiasi uso;
- c) acquisizioni di affidamenti o concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas;
- d) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate;
- e) ricerca e innovazione tecnologica;
- f) realizzazione e gestione reti di teleriscaldamento.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

Somme Assicurate – Franchigie e/o scoperti
--

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione	€ 15.000,00	10% min. € 250,00 max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00		
Trasporto Valori	€ 5.000,00	10% min. € 500,00		

\* Per la garanzia Furto in caso di mezzi di chiusura insufficienti scop. 20% min. € 500,00 max € 3.000,00

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo (per altre garanzie sempre operanti)
---

Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 2.500,00
Uffici locali	€ 500,00	€ 8.000,00
Enti all'aperto	€ 2.000,00	€ 5.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	€ 300,00	€ 10.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 300,00	€ 3.000,00
Spese ammortamento titoli	€ 300,00	€ 5.000,00

CERTIFICATO n. O6 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: ACAM CLIENTI

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici nonchè la fornitura di servizi connessi il tutto esercitato in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero direttamente o attraverso società partecipate.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

### Somme Assicurate – Franchigie e/o scoperti

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 40.000,00	10% max € 2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 10.000,00	€ 500,00		
Trasporto Valori	€ 10.000,00	10% min. € 500,00		

\* In caso di mezzi di chiusura insufficienti scoperto 20% max € 5.000,00

### Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

(per altre garanzie sempre operanti)

Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 3.000,00
Uffici locali	€ 500,00	€ 10.000,00
Enti all'aperto	€ 2.500,00	€ 10.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	10% min. € 500,00	€ 10.000,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	10% max. € 1.000,00	€ 30.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 300,00	€ 3.000,00
Spese ammortamento titoli	€ 500,00	€ 15.000,00

CERTIFICATO n. 07 – che forma parte integrante della polizza  
convenzione n.

ASSICURATO: CENTRO GAS ENERGIA S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 – 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a) La progettazione, lo studio, il finanziamento e la predisposizione di sistemi, di reti e di impianti di produzione
- b) cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia rinnovabile e non
- c) la realizzazione e gestione di servizi a contenuto energetico e/o tecnologico a rete e non
- d) la realizzazione di interventi di recupero energetico, di studi e ricerche di settore
- e) divulgazione e formazione nel settore energia, anche per conto terzi, curandone anche studio, progettazione e finanziamento;
- f) Promozione, acquisizione, diffusione e sfruttamento di licenze, brevetti, know-how, marchi, rappresentanze di imprese italiane e/o estere operanti in settori direttamente o indirettamente connessi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società.
- g) L'esercizio (anche in concessione e per conto terzi), la realizzazione delle opere e degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la progettazione e la fornitura di assistenza tecnica e commerciale in relazione ad attività come: acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia, gestione della vendita di energia elettrica a tutti i potenziali clienti ed in particolare ai clienti grossisti o finali; vendita di gas per qualsiasi uso, gestione del servizio calore e/o riscaldamento e raffrescamento ambienti, del servizio teleriscaldamento e delle attività post contatore; gestione di stazioni di servizio per l'erogazione e la vendita di carburanti e lubrificanti di qualunque genere e tipo; realizzazione e gestione di impianti di autolavaggio, progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnici per la distribuzione del gas, anche per uso autotrazione, comprese installazione, montaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti principali e ausiliari.

L'attività suindicata s'intende indicata a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

Franchigie e/o scoperti				
Partita Assicurata	Somma Assicurata	Franchigie e/o scoperti	Tassi lordi	Premi Lordi
Furto/Rapina/Estorsione *	€ 5.000,00	10% min € 250,00 max €2.500,00		
Guasti / Atti vandalici	€ 2.500,00	€ 250,00		
Trasporto Valori	€ 5.000,00	€ 500,00		

\* per la garanzia Furto in caso di mezzi di chiusura insufficienti scoperto 20% min.

€ 500,00 max € 2.500,00

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo (per altre garanzie sempre operanti)		
Partita Assicurata	Franchigia e/o scoperto	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	€ 300,00	€ 1.500,00
Uffici locali	€ 300,00	€ 2.500,00
Enti all'aperto	€ 500,00	€ 2.000,00
Denaro e/o valuta ovunque riposti	€ 500,00	€ 1.500,00
Denaro e valori in mezzi di custodia	€ 300,00	€ 3.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 150,00	€ 1.500,00
Spese ammortamento titoli	€ 150,00	€ 1.500,00